

Il sovraffollamento carcerario in Italia, ovvero della ‘manomissione delle parole’

Anna Lorenzetti

Università degli Studi di Bergamo, Italia

Francesco Picozzi

Primo dirigente di Polizia penitenziaria, Ministero della Giustizia (Ufficio legislativo)

Sommario 1 Quali parole per il sovraffollamento carcerario? – 2 Il caso italiano nelle statistiche internazionali. – 2.1 L’inattendibilità dei confronti europei. – 2.2 Come si stabilisce la capienza delle celle? – 2.3 Tra richiami a livello internazionale e comunicazione del Consiglio d’Europa. – 3 Il sovraffollamento carcerario ‘grave’ quale lesione dei diritti umani secondo la Corte di Strasburgo. – 3.1 La difficoltà dei giudici italiani nel ‘tradurre’ le regole di giudizio europee. – 3.2 Un orientamento non conforme al criterio di calcolo europeo né alla legge italiana. – 4 Il sovraffollamento carcerario come ‘tortura’? – 5 Il sovraffollamento come problema giuridico e la questione linguistica: effetti collaterali.

1 Quali parole per il sovraffollamento carcerario?

Il tema dell’eccessiva presenza di persone negli istituti penitenziari, già piuttosto arato in ambito giuridico, offre alcuni spunti di interesse anche rispetto al linguaggio di settore, usato dai giuristi, e

Ferma la unitaria condivisione del lavoro, i paragrafi 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2 sono da attribuire a Francesco Picozzi, i paragrafi 4 e 5 ad Anna Lorenzetti. Il titolo del capitolo fa riferimento, come ovvio, al volume di Giancarlo Carofiglio, *La manomissione delle parole*.

non solo, nel trattare l’argomento; peculiarità nell’impiego delle parole che condizionano, inevitabilmente, anche l’inquadramento del fenomeno e la sua ritenuta irrisolvibilità.¹

Un punto di partenza dell’analisi è da individuare nella periodica notizia, diffusa dai media italiani, secondo la quale il nostro sistema carcerario sarebbe fra quelli maggiormente afflitti dal problema del sovraffollamento in Europa. Ciò avviene, non di rado, a seguito della pubblicazione dei Rapporti statistici periodici sulla condizione delle carceri, svolti dall’Università di Losanna per il Consiglio d’Europa e denominati *Space I*;² tali studi mettono a confronto un’ampia serie di dati, non ultimo quello concernente la densità delle carceri; vengono così periodicamente proposte le ‘classifiche’ dei sistemi ‘sovraffollati’, nelle quali quello italiano si colloca spesso nelle peggiori posizioni.³ Ciò si riflette assai negativamente sull’immagine del nostro Paese, anche considerando come, in questa sede, per Europa non si intende la sola Unione Europea, ma la ben più vasta comunità di Stati del Consiglio d’Europa, per cui essere fra gli ultimi in tale ampio contesto risulta ancor più grave. Peraltro, la causa di tale cattivo risultato è stata spesso individuata nel troppo elevato numero di detenuti presenti nelle nostre strutture (cf. Izzo 2019), dando vita a una narrazione piuttosto consolidata.

Tuttavia, entrambi i punti di tale (forse eccessivamente) negativa rappresentazione per l’Italia si fondano su fragili basi; ed è per questo che appare interessante svolgere qualche considerazione sul linguaggio di settore utilizzato in questi anni: espressioni come ‘sovraffollamento’ o ‘sovrapopolazione carceraria’, pur avendo in italiano un chiaro significato – poiché indicano la presenza di un numero di persone detenute superiore a quello della capienza delle strutture deputate ad accoglierle – sono state non di rado impiegate senza tenere conto di alcune accortezze tecniche, in tal modo finendo per dare luogo a non poche imprecisioni e confusioni non solo negli articoli di cronaca, ma anche negli scritti tecnico-giuridici.

Va detto che l’esigenza di precisazioni concettuali in materia emerge anche fra i giuristi di altre lingue. Una studiosa spagnola, ad esempio, si è chiesta cosa sia la *sobrepoblación penitenciaria* e ne ha ricavato tre distinte nozioni (cf. Yagüe 2018, 299 ss.):

- a. la *tasa de encarcelamiento*, cioè il numero di persone incarcerato ogni 100.000 abitanti, nozione che permette di svolgere

1 Per tale espressione cf. Albano, Lorenzetti, Picozzi 2021.

2 *Space* è un acronimo che sta per *Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe*. Tutti i Rapporti *Space I* citati nel testo sono pubblicati, distinti per anno e ciascuno con le indicazioni dei relativi autori, nel sito dell’Università di Losanna: <http://wp.unil.ch/space>.

3 Fra i moltissimi articoli pubblicati nel corso dell’ultimo decennio cf. Bonini 2023; Martini 2019; Aliprandi 2019; 2021; Stella 2021.

considerazioni sul sistema penale di un determinato Stato nel suo complesso, ma non consente alcuna conclusione sulle condizioni di detenzione;

- b. la *tasa de sobreocupación*, che si ottiene relazionando il numero degli individui reclusi con il numero di posti disponibili;
- c. le *condiciones de hacinamiento* che si configurano quando la *tasa de sobreocupación* è grave al punto da non consentire il rispetto dello 'spazio vitale minimo' stabilito dagli standard europei, con il rischio di «convertire la privazione della libertà in un trattamento inumano o degradante».

Vi sono, poi, ulteriori profili che impongono di considerare il sovraffollamento carcerario un concetto solo apparentemente assiomatico, rispetto al quale, contrariamente a quanto viene periodicamente affermato in dottrina, i numeri non 'parlano chiaro'⁴ se non sono accompagnati da doverose precisazioni. Infatti, come meglio vedremo, i criteri in base ai quali un determinato sistema penitenziario viene definito sovrappopolato nelle statistiche ufficiali sono variabili e, talora, non ben assimilati da chi li commenta. Così come i riepiloghi annuali sul numero di condanne per il sovraffollamento carcerario grave al punto da ledere i diritti umani, senza alcune spiegazioni tecniche, possono fuorviare il lettore.

Sulla densità delle carceri, dunque, appare necessario svolgere un'opera di chiarificazione e di distinzione dei concetti: si tratta di un tema di centrale importanza non soltanto per la comprensione dell'argomento, ma anche al fine di ipotizzare proporzionate soluzioni al problema.

2 Il caso italiano nelle statistiche internazionali

Parlando di sovraffollamento i due dati centrali sono da individuare nella quantità di persone detenute e nella capacità degli istituti penitenziari di un Paese. È infatti in relazione a questi due elementi che ci si può chiedere se un sistema carcerario sia congestionato e se ciò sia dovuto principalmente all'eccesso di presenze oppure alla scarsità di capienza.

In argomento, è utile fare riferimento a «uno degli indici più usati nelle statistiche ufficiali e nella letteratura per valutare i sistemi penitenziari dei diversi paesi» (Re 2006, 4), cioè il 'tasso di detenzione', che misura quanti detenuti ha uno Stato in proporzione alla propria popolazione, ricordando come nelle statistiche in esame di regola si riporta il numero di ristretti ogni 100.000 abitanti. Volendo dare

⁴ Per l'espressione che qui non si condivide cf. Manca 2020, secondo la quale «[i] dati [...] parlano chiaro».

un'idea generale della questione, si consideri come nel corso degli ultimi venti anni, tale indicatore è stato per il nostro Paese tendenzialmente inferiore - non di rado in maniera piuttosto netta - alla media europea (Lombardi Stocchetti 2015; Dolcini 2016). Ad esempio, nel Rapporto *Space 2018* era pari a 96 detenuti ogni 100.000 abitanti, dunque inferiore alla media europea (123,7) e alla mediana (102,5), ma soprattutto molto lontano da quello dei Paesi - prevalentemente dell'Europa centro-orientale - che si collocavano nelle prime posizioni della graduatoria, e distante anche da quello di non pochi Stati centro-occidentali. Quasi solo i Paesi scandinavi (oltre all'Olanda e alla Germania) presentavano un tasso detentivo significativamente inferiore a quello del nostro Paese. Così, anche nel Rapporto *Space 2021* e in quello dello scorso anno, l'Italia viene inserita nel gruppo di Stati che presentano un *prison population rate* 'basso'.

L'Italia, dunque, registra un numero di ristretti non elevato rispetto alla sua popolazione, trovandosi ad amministrare una quantità di persone detenute non insostenibile in proporzione alle risorse complessive dei propri apparati pubblici, quantomeno in confronto agli altri Stati europei; nonostante ciò, presenta frequentemente una densità carceraria per cento posti tra le più alte d'Europa.⁵ Infatti, al di là del caso da record di *Space I 2013* - quando il nostro sistema si posizionò nella peggiore posizione continentale - si può menzionare *Space I 2016*, studio nel quale il sistema italiano risultava essere il settimo più congestionato d'Europa, così collocandosi anche dietro a Paesi con economie obiettivamente meno rilevanti e con tassi detentivi molto più alti, oppure che avevano subito negli ultimi anni numerose condanne dinanzi alla Corte EDU per il grave sovraffollamento, come la Romania. Tale non invidiabile posizionamento è poi peggiorato in base ai dati ricavabili dal *Report Space I 2018* (con il nostro Paese in quarta posizione con un tasso di affollamento pari a 115 persone ogni 100 posti), per poi migliorare nelle statistiche degli ultimi anni, rimanendo, però, nel minoritario novero degli Stati che presentano una sovrappopolazione rilevante, come confermato dal Rapporto europeo per l'anno 2022, dal quale risulta che il sistema carcerario italiano è fra i soli sette che presentano una sovrappopolazione significativa.⁶

Appare pertanto necessario valutare se la crisi del nostro sistema non sia piuttosto dovuta alla scarsa capacità dei suoi stabilimenti detentivi: un primo, superficiale, esame delle comparazioni continentali sembrerebbe confermare questa ipotesi, poiché il sistema

⁵ La *prison density per 100 places* corrisponde al rapporto tra il numero di detenuti (inclusi quelli in custodia cautelare) e il numero di posti disponibili negli istituti penitenziari e viene usata nei Rapporti per valutare il sovraffollamento.

⁶ Comunicato stampa del 27 giugno 2023, *Publication des statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe: Le taux d'incarcération en Europe a augmenté une fois que les mesures de confinement liées à la covid-19 ont été levées.*

penitenziario italiano appare disporre di un numero di posti nettamente inferiore a quello di svariati altri Stati.

Per meglio evidenziare tale profilo, si è pensato di ricavare dalle tabelle del Consiglio d'Europa un dato che queste non riportano espressamente, ossia il rapporto tra la capienza del sistema penitenziario e la popolazione del Paese per 100.000 abitanti, proponendo di definirlo 'tasso di ricettività carceraria' e di usarlo per confrontare la capacità dei vari sistemi nazionali in proporzione alla popolazione (Albano, Lorenzetti, Picozzi 2021, 201). Stando a tali dati, l'Italia sembra disporre di un sistema dotato di una capacità ricettiva in fin dei conti modesta, superiore soltanto a quella di Stati come i Paesi Bassi e la Svezia, i cui sistemi penali, però, sono caratterizzati da un tasso di detenzione tra i più bassi d'Europa e del mondo.

2.1 L'inattendibilità dei confronti europei

L'Italia sembra, dunque, costituire un vero e proprio 'caso' nei confronti statistici europei, caratterizzandosi per un persistente sovraffollamento carcerario a fronte di un numero non elevato di persone ristrette. Tale apparente contraddizione potrebbe essere spiegata concludendo che la capienza complessiva dei nostri istituti penitenziari sia assolutamente inadeguata. Tuttavia, almeno in parte, può essere proposta una spiegazione alternativa, fondata su una più attenta lettura delle statistiche comparate europee. Infatti, per quanto si tratti di studi provenienti da un'autorevole organizzazione internazionale, vi sono molteplici ragioni che non consentono il loro utilizzo per effettuare confronti fra Stati.

Innanzitutto, va considerata, da un lato, una certa lacunosità dei dati, dipendente dalla mancata o intempestiva collaborazione di talune Amministrazioni statali;⁷ dall'altro, il fatto che, benché non sempre i commentatori se ne avvedano, le statistiche del Consiglio d'Europa vengono pubblicate con ritardo rispetto al periodo a cui si riferiscono (talvolta sei, talaltra anche 18 mesi), aspetto che non di rado ha inciso dal punto di vista della comunicazione. Va poi ricordato che gli autori dei *Report* europei chiariscono di voler riportare soltanto il numero dei posti destinati a ospitare i detenuti, con esclusione di quelli funzionali ad altri scopi (depositi, aule scolastiche, corridoi, locali per le docce) e che il compito di una corretta rilevazione è rimesso a ciascuna Amministrazione.

Vi sono poi fattori che, in talune annate, hanno avuto un maggior peso, come il computo dei posti temporaneamente non utilizzabili in

7 Ad esempio, nel Rapporto *Space I 2018* non sono rinvenibili i dati sulla capacità dei sistemi di Russia e Turchia.

ragione di lavori di ristrutturazione in corso o per altri motivi. Interessante, in tal senso, è l'esempio del Rapporto del 2013, rispetto al quale non era sfuggito come i dati concernenti l'Italia presentasse «qualche profilo di incongruenza» con le statistiche ufficiali nazionali e, pertanto, contribuissero a dare luogo a una «sovrastima» del nostro sovraffollamento carcerario (Lombardi Stocchetti 2015).⁸

Un ulteriore e assai rilevante problema riguarda la pluralità dei modi di intendere il concetto di capienza di un istituto e, dunque, di un sistema penitenziario, aspetto che da sempre e criticamente caratterizza le ricerche in questione. Ad esempio, in *Space I 2018* veniva spiegato che «gli indicatori di densità detentiva e di sovraffollamento carcerario sono calcolati sulla base dei dati sulla capacità carceraria» (2019, 63), secondo una stima effettuata da ciascuno Stato membro, con propri parametri. In particolare, taluni Stati forniscono il calcolo della capienza del loro parco penitenziario secondo la capacità progettuale (*design capacity*) degli istituti - la quale fotografa il numero di persone detenute che un istituto era destinato a ospitare al momento della sua costruzione o ristrutturazione - mentre altri in base alla capacità operativa (*operational capacity*) - che indica il numero di detenuti che una struttura può *de facto* accogliere rimanendo funzionale.⁹

Tale, assai notevole, elemento di incertezza, si è peraltro combinato con un altro problema di dirimente rilievo: quello della variabilità delle regole sullo spazio intramurario, stante la libertà di ciascuno Stato di decidere se e come adottare norme o prassi sulla superficie regolamentare delle celle.

2.2 Come si stabilisce la capienza delle celle?

In Italia la quantificazione della superficie intramuraria per persona nelle camere di pernottamento non è stabilita dall'Ordinamento Penitenziario (O.P.) né dal relativo regolamento di attuazione (C. Cass., sent. 27 novembre 2014, nr. 53011),¹⁰ ma da semplici circolari dell'Am-

⁸ Nel Rapporto si specificava che, diversamente dagli anni precedenti, l'Amministrazione italiana aveva comunicato, oltre alla *general capacity*, anche la temporanea indisponibilità di circa 4.000 posti, il che riduceva la *total capacity* del nostro sistema da 47.000 a 43.000 posti. Non era tuttavia specificato se si trattasse di posti indisponibili per l'intero periodo esaminato o per una frazione di esso, né era chiaro se anche tutti gli Stati si fossero regolati nella stessa maniera. È lecito, però, dubitarne, in quanto per gli altri Paesi non si rilevavano esplicite sottrazioni di posti.

⁹ *Space I 2014* (60); nei *key findings* di *Space I 2022* si precisa che la capacità operativa è un «parametro flessibile soggetto a variazioni nel tempo e tiene conto di altri fattori aggiuntivi rispetto al progetto originale del carcere».

¹⁰ L'art. 6, co. 1 e 3, O.P., si limita a stabilire che i «locali nei quali si svolge la vita» dei ristretti «devono essere di ampiezza sufficiente», mentre quelli «destinati al pernottamento» consistono «in camere a uno o più posti».

ministrazione Penitenziaria (cf. Circ. 1988, nr. 649773/1.5.28). Con tali atti, a partire dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo, è stata individuata la capienza - inizialmente definita 'ottimale', poi qualificata 'regolamentare' - delle camere di pernottamento. Le circolari richiamano il decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 che, di per sé, non disciplina gli ambienti carcerari, ma i locali delle abitazioni civili, stabilendo che le camere da letto singole debbano avere una superficie di 9 mq, mentre quelle doppie di 14 mq (art. 2, co. 2). Su tale base, l'Amministrazione ha ricavato il criterio '9 + 5', secondo il quale, fermi i 9 metri iniziali, ogni posto in più nelle celle multiple comporta l'incremento di 5 metri quadrati (Tamburino 2014, 39). In tal modo viene calcolata la capienza complessiva ufficiale del sistema penitenziario italiano e il *surplus* costituisce il 'sovraffollamento' (Cascini 2013).

Come si vedrà, sulla definizione della superficie minima da garantire ai detenuti è intervenuta anche la Corte europea dei diritti umani, individuando in 3 mq la superficie detentiva minima all'interno delle celle a più posti, al di sotto della quale si integra una forte presunzione di violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 CEDU: si tratta, dunque, di situazioni ben differenti da quelle consistenti nel mancato rispetto della superficie regolamentare italiana.

Due sono dunque i criteri di calcolo della capienza delle strutture detentive, che differiscono per il valore giuridico, poiché solo il mancato rispetto degli standard europei può costituire un trattamento inumano e degradante e, dunque, essere fatto valere in giudizio da parte dell'interessato,¹¹ mentre la violazione della superficie regolamentare italiana ha rilievo soltanto dal punto di vista statistico-amministrativo.

Vi sono poi altri due standard, proposti a livello internazionale, il primo dei quali - non giuridicamente cogente - elaborato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT) che, nel documento *Living Space Per Prisoner in Prison Establishments*, indica per le camere singole una superficie di 6 mq, da elevare di 4 mq per ogni ulteriore posto, calcolati senza computare l'area dei servizi igienici, ma includendovi quella occupata dai mobili. Il secondo criterio internazionale è stato promosso dal Comitato internazionale della Croce Rossa con il manuale *Acqua, servizi igienico-sanitari, igiene e habitat nelle carceri*; secondo tali parametri, poi ripresi dal *Manuale* elaborato dalle Nazioni Unite (ONU DC 2010, 10), lo spazio minimo raccomandabile per detenuto nelle stanze multiple è 3,4 mq, mentre per una cella singola è 5,4 mq.¹²

¹¹ C. Cass., sent. 19 dicembre 2013, nr. 5278.

¹² Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), *Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons*, agg. 2013.

In questo frastagliato panorama, non stupisce di rinvenire nelle statistiche europee differenti regole sugli spazi detentivi. Ad esempio, in *Space I* del 2013, si evinceva che non pochi Stati riconoscevano superfici minime *pro capite* inferiori, anche in maniera significativa, rispetto a quelle utilizzate dall'Italia,¹³ peraltro con la tendenza a esplicitare sempre meno i criteri di determinazione utilizzati. Ad esempio, già nel Rapporto *Space I 2018*, su 47 Stati, solo 8 (fra i quali l'Italia) avevano precisato i criteri di calcolo delle proprie capienze o lo spazio disponibile per persona detenuta e nessuno di essi usava il medesimo criterio.¹⁴

Sembra perciò evidente il non-senso di confrontare il tasso di sovraffollamento, conclusione che trova conferma, *inter alia*, in *Space I 2022* secondo cui «gli indicatori di densità carceraria e di sovraffollamento carcerario non consentono confronti internazionali diretti»,¹⁵ riprendendo inviti alla cautela già presenti nei Rapporti annuali precedenti e motivati dalla diversità di regole utilizzate per stabilire la capienza.¹⁶

2.3 Tra richiami a livello internazionale e comunicazione del Consiglio d'Europa

La soltanto apparente incontrovertibilità dei dati sulle capienze carcerarie è ben nota dai più importanti organi internazionali. Si pensi al 31° Rapporto generale del CPT (2022) che invita gli Stati a utilizzare una misura comune e oggettiva per determinare lo spazio di vita minimo da garantire al detenuto, così da rendere chiaro quale sia il reale tasso di occupazione in ciascuna cella, istituto e sistema penitenziario nazionale.

13 Estonia 2,5 mq; Lettonia tra 2,5 e 3 mq; Ungheria e Polonia 3 mq; Slovacchia 3,5 mq; Armenia, Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Repubblica di Moldavia, Romania, Russia, Serbia e Macedonia 4 mq; Azerbaijan da 4 a 5 mq; San Marino 5 mq; Albania 5,4 mq.

14 Si pensi anche al caso dell'Inghilterra e del Galles dove vengono utilizzati pluri-criteri per la determinazione della capacità ricettiva degli istituti penitenziari: 1) *Certified Normal Accommodation* (CNA), 2) *Baseline CNA*, 3) *In-Use CNA*, 4) *Operational Capacity*, 5) *Useable Operational Capacity*.

15 Cf. il *Disclaimer* intitolato «Prison Density and Prison Overcrowding», p. 70.

16 In *Space I*, da 2008 a 2012, è presente l'avvertenza secondo cui le comparazioni sul sovraffollamento carcerario vanno condotte con cautela perché le regole per stabilire la capacità delle carceri variano da Paese a Paese. In *Space I, 2013 e 2014*, si aggiunge la precisazione per cui qualche Stato ha uno standard legale obbligatorio sulla superficie *pro capite* mentre altri fanno una stima media dello spazio individuale reale all'interno delle celle. In *Space I 2015* si precisa anche che la capacità detentiva viene stimata e fornita dalle singole Amministrazioni. Infine, nell'introduzione di *Space I 2018*, il lettore viene avvertito in via generale del fatto che eventuali confronti dei livelli (di tassi, rapporti e percentuali) mostrati dai Paesi secondo diversi indicatori sono sempre problematici e devono essere condotti con molta cautela.

Anche il Parlamento europeo è intervenuto, sottolineando che gli Stati membri calcolano la capacità delle carceri e il tasso di sovraffollamento secondo parametri radicalmente disomogenei, «il che rende difficile, se non addirittura impossibile, compiere raffronti», così esortando gli Stati ad adottare una definizione comune di 'spazio minimo' da garantire a ciascun detenuto (Risoluzione del Parlamento europeo 5 ottobre 2017, nrr. 5-9). Analogamente, si era espresso il Manuale delle Nazioni Unite, evidenziando che il tasso di sovraffollamento è fuorviante nelle comparazioni internazionali per la variabilità delle regole nazionali, né offre indicazioni circa le condizioni in cui versano i detenuti (ONU DC 2013, 9).

Nonostante tale consapevolezza a livello internazionale, accade che, in occasione della pubblicazione delle statistiche europee, il nostro sistema carcerario si veda collocato tra quelli maggiormente sovraffollati, aspetto che sembra proiettare nel dibattito pubblico un'immagine del sistema penitenziario italiano peggiore rispetto a quella che meriterebbe se i confronti fra Stati fossero stati operati in base a criteri di calcolo omogenei. È dunque utile chiedersi da cosa possa dipendere questa 'cattiva stampa' del nostro Paese.

In proposito, sembra avere una certa responsabilità la comunicazione ufficiale del Consiglio d'Europa per come fornisce la periodica notizia della pubblicazione del Rapporto *Space I*. In tal senso, il Comunicato stampa del 27 giugno 2023 afferma che sette Amministrazioni hanno segnalato di avere una densità detentiva di più di 105 detenuti presenti per 100 posti disponibili, «ce qui témoigne d'une surpopulation importante». Nelle note del Comunicato, viene ricordato che anche i Paesi che nel riepilogo statistico nazionale non denunciano alcun sovraffollamento, potrebbero invece soffrirne in alcuni istituti penitenziari; il Comunicato, peraltro, è collegato ad alcune infografiche, una delle quali riporta i sistemi carcerari sovrappopolati. Né nel Comunicato, né nelle note e neppure nell'infografica collegata si forniscono però le dovute precisazioni sull'inutilizzabilità, a fini comparatistici, dei dati, benché queste siano presenti nel Rapporto *Space I*.

Una situazione simile si era verificata in occasione del Rapporto *Space 2018*, poiché nel Comunicato stampa del 2 aprile 2019 venivano indicati i Paesi che avevano «signalé de graves problèmes de surpopulation dans leur administration pénitentiaire» (tra i quali l'Italia) e veniva altresì inserito il collegamento alla relativa infografica, limitandosi ad affermare che la densità detentiva «è un indicatore di possibile sovrappopolazione», senza riportare le esortazioni, presenti nel Rapporto, a non operare confronti internazionali.¹⁷ Insomma,

¹⁷ Cf. tanto il *Report Space I 2018* propriamente detto (2019, 63) quanto la pubblicazione che sintetizzava i risultati più importanti dello studio, i *key findings* (2019, 6).

da questo punto di vista, sembra di essere di fronte a una comunicazione criticabile, poiché – diversamente dai Rapporti *Space* – talora diffonde le classifiche dei sistemi sovraffollati senza però spiegare che queste sono il frutto di dati non confrontabili.

3 Il sovraffollamento carcerario 'grave' quale lesione dei diritti umani secondo la Corte di Strasburgo

Se sinora si è esaminata la questione del sovraffollamento nell'ottica della valutazione della gravità del fenomeno nel suo complesso, provando a rispondere all'interrogativo su quando un sistema carcerario può dirsi sovrappopolato, sembra utile soffermarsi adesso sul distinto, ma correlato problema della definizione del sovraffollamento quale elemento lesivo dei diritti umani.

A tale scopo, è indispensabile richiamare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, non solo perché è stata questa ad affermare per prima che la sovrappopolazione carceraria 'grave' può violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 della Convenzione EDU, ma anche in ragione del fatto che l'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario italiano prevede un diritto al risarcimento del danno per la persona che è stata ristretta in condizioni non rispettose della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. In altri termini, con questo 'meccanismo di rinvio mobile' alla giurisprudenza sovranazionale, il giudice italiano può concedere un risarcimento per il grave sovraffollamento carcerario nella misura in cui ciò farebbe la stessa Corte EDU, qualora adita direttamente.

Tra le tante pronunce dei giudici strasburghesi, due paiono particolarmente utili per comprendere il concetto di 'sovraffollamento carcerario grave'. Con la prima, adottata nei confronti della Federazione Russa (sent. 12 gennaio 2012, *Ananyev e altri c. Russia*), è stata introdotta una griglia in base alla quale valutare la compatibilità con l'art. 3 CEDU delle condizioni detentive (c.d. *Ananyev test*) secondo tre criteri:

- a. presenza di un posto letto individuale, così da evitare innaturali turnazioni per poter dormire;
- b. disponibilità di almeno 3 mq di superficie *pro capite*;
- c. una superficie complessiva della cella tale da assicurare la possibilità di muoversi liberamente fra gli arredi, in modo che la disponibilità dello spazio minimo di 3 mq non costituisca una garanzia soltanto formale.

Negli anni successivi al 2012, la giurisprudenza della Corte, pur mantenendo ferma l'idea che l'estrema esiguità dello spazio intramurario può comportare trattamenti inumani e degradanti, si era mostrata

incerta e contraddittoria rispetto alla precisa definizione del concetto di 'sovraffollamento carcerario grave'. Per questa ragione è fondamentale richiamare la sentenza della Grande Camera 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, con la quale la Corte EDU ha risolto i contrasti sino a quel momento presenti nella propria giurisprudenza, formulando un vero e proprio «riassunto dei principi e delle norme da applicare ai fini dell'esame dei casi di sovraffollamento carcerario». Tali regole di giudizio costituiscono tutt'ora lo stato dell'arte in materia e sono state riprese da numerose sentenze successive.¹⁸

In primo luogo, la Grande Camera ha chiarito che, ai sensi della Convenzione, lo spazio minimo per persona nelle celle a più posti è di 3 mq. La disponibilità di una superficie media inferiore a tale soglia minima dà luogo non a un'automatica violazione dell'art. 3 CEDU, ma soltanto a una 'forte presunzione' di trattamento inumano o degradante, confutabile dallo Stato adducendo la contemporanea presenza dei seguenti 'fattori compensativi': a) carattere breve, occasionale e modesto delle riduzioni di spazio; b) sufficiente libertà di movimento e adeguate attività al di fuori della cella; c) condizioni di detenzione nell'istituto complessivamente decenti.

La Corte ha poi considerato importante chiarire le modalità di computo dello spazio carcerario minimo, se al lordo oppure al netto dei mobili e del bagno, riprendendo il metodo usato dal CPT nelle visite agli istituti penitenziari; dunque: «il calcolo della superficie disponibile nella cella [...] non deve comprendere quella dei sanitari», ma «deve includere lo spazio occupato dai mobili». Una misurazione, quindi, al netto dei servizi igienici, ma al lordo della mobilia. Sembra così essere stato integrato e chiarito il secondo parametro del citato *Ananyev test* del 2012 che individua in 3 mq la superficie minima per ciascun detenuto, senza però precisarne il criterio di computo. La sentenza *Muršić* ha poi aggiunto un richiamo anche al terzo elemento dell'*Ananyev test*, affermando che «l'importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella».

3.1 La difficoltà dei giudici italiani nel 'tradurre' le regole di giudizio europee

Il compito dei giudici italiani di recepire il concetto di 'trattamento inumano o degradante' correlato al grave sovraffollamento penitenziario costruito dalla Corte EDU si è rivelato più difficoltoso del previsto, tanto da non potersi ancora dire superate tutte le incertezze. Inizialmente ciò poteva essere certamente ricondotto alle

¹⁸ Così, tra le altre, Corte EDU, sent. 30 gennaio 2020, *J.M.B. e altri c. Francia*.

contraddizioni presenti nella giurisprudenza convenzionale, ma nemmeno l'assestamento di quest'ultima su principi più chiari e univoci, a seguito della sentenza *Muršić* della Grande Camera, ha consentito di dare vita a un orientamento dei giudici italiani consolidato e conforme alle regole di giudizio elaborate dalla Corte EDU sulla questione dei criteri di calcolo della superficie detentiva.

Neppure l'intervento delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione si è rivelato risolutivo (sent. 24 settembre 2020, nr. 6551/2021). Queste ultime, infatti, pur individuando nella sentenza *Muršić c. Croazia* un «precedente particolarmente autorevole» e consolidato e pur riconoscendo che tale pronuncia affronta per la prima volta *ex professo* il tema delle modalità di calcolo dello spazio minimo, formulando espresse regole di giudizio, hanno ritenuto che le statuizioni della sentenza della Grande Camera non abbiano «un significato del tutto chiaro» e che, pertanto, legittimino «interpretazioni differenti». Secondo la Cassazione, dunque, è necessario interpretare il dirimente passaggio della sentenza *Muršić* nel quale si afferma che «in questo calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei servizi igienici. D'altra parte, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è stabilire se i detenuti avevano la possibilità di muoversi normalmente nella cella».

Da questi tre enunciati, ciascuno dei quali separato da un punto, il giudice supremo italiano ha tratto alcune conclusioni:

- a. la prima proposizione rende «pacifico che la superficie dei servizi igienici [...] non deve essere computata in quella complessiva della cella»;
- b. «sulla base di una lettura sistematica», la seconda proposizione «il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili» e la terza «è importante stabilire se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella» devono «essere lette congiuntamente, sì da attribuire loro un significato effettivo e conforme alle finalità perseguite dalla Corte e dalla legge». Tale *reductio ad unitatem* dei due criteri consentirebbe «di attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello» insomma agli «arredi che non si possono in alcun modo spostare» e che, in tale ottica, comportano la medesima limitazione alla libertà di movimento di una parete. Infatti, «la duplice regola dettata dalla Corte EDU» andrebbe intesa nel senso che i mobili da includere nel «calcolo della superficie disponibile nella cella» sono soltanto gli «arredi che possono essere facilmente spostati», mentre rimane «escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra

cui rientra anche il letto a castello». Pertanto, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo cui «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello».

A suffragare tale conclusione, la Suprema Corte - oltre a un argomento di natura processuale, concernente l'impraticabilità di valutare in sede di legittimità se il detenuto abbia avuto la possibilità di muoversi normalmente nella cella - svolge una considerazione circa «l'etimologia del sostantivo della lingua italiana "mobile", cui corrisponde quello della lingua francese "meuble"; questo indicherebbe «un oggetto che può essere spostato, che è, appunto, mobile», per cui «il tavolino, le sedie, i letti singoli possono essere spostati da un punto all'altro della camera» e «sono, quindi, "mobili"», mentre «non altrettanto può dirsi per gli armadi o i letti a castello». Infine, la Cassazione fa rilevare che il calcolo della superficie detentiva che non tiene conto delle aree occupate dai mobili «appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento rispetto a quello ricavabile dalla soluzione opposta».

3.2 Un orientamento non conforme al criterio di calcolo europeo né alla legge italiana

Sembra evidente che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite penali non costituisca un corretto recepimento della regola di giudizio stabilita dalla Corte EDU e, dunque, si ponga in contrasto con le previsioni della legge italiana che invece affermano la necessità di adeguarsi a quest'ultima.

Per l'organo nomofilattico italiano, quando la Corte EDU impone di escludere dal calcolo dello spazio disponibile quello occupato dai servizi igienici va intesa in modo letterale; al contrario, quando prescrive di includere lo spazio occupato dai mobili, l'interpretazione testuale deve essere abbandonata in favore di un'esegesi 'sistemica' che fonde la proposizione relativa alla misurazione al lordo della mobilia con quella concernente la possibilità di muoversi nella cella liberamente (o normalmente).¹⁹ Orbene, appare ardua la lettura combinata dei due criteri quando è proprio la Corte EDU a tenerli chiaramente distinti. Se quest'ultima avesse voluto stabilire una

¹⁹ Gli avverbi 'liberamente' e 'normalmente' ricorrono nelle pronunce strasburghe-
si sostanzialmente come sinonimi.

regola di giudizio fondata sulla detrazione dello spazio occupato da armadi e letti a castello lo avrebbe fatto formulandola esplicitamente, anziché prescrivere che «il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili».²⁰

A seguire questa esegesi del testo della sentenza *Muršić*, sembrerebbe che i giudici di Strasburgo - in modo illogico - affermino categoricamente un principio per poi smentirlo nella riga seguente. Più semplicemente, con la regola formulata circa il calcolo al lordo del mobilio, la Corte EDU ha dissipato le incertezze emergenti dal complesso delle proprie pronunce, mentre con il criterio della 'possibilità di muoversi normalmente', ha voluto prevenire il rischio di un rispetto solo formale della metratura minima. Il valore di tale ultima prescrizione emerge in pieno nei casi, non di scuola in taluni Stati, di celle di superficie sufficiente ma di conformazione irregolare o anomala (talvolta simili a brevi corridoi) o di camere ingombrate da arredi inutili, sovrabbondanti e sproporzionati (Corte EDU, sent. 12 marzo 2009, *Aleksandr Makarov c. Russia*, §§ 92-100). In queste circostanze, pur con la disponibilità di 3 mq *pro capite* 'lordi', non può certamente ritenersi soddisfatto l'*Ananyev test*, perché le persone sono obbligate a muoversi con fatica e in modo innaturale, magari dovendo scavalcare il letto di un compagno per entrare e uscire dalla cella o per raggiungere il servizio igienico.

L'argomento etimologico, poi, appare financo controproducente per la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite e chiama in causa, ancora una volta, il tema della lingua e del suo utilizzo nell'ambito giuridico. L'idea che il sostantivo 'mobile/*meuble*', tanto in francese quanto in italiano, indichi solamente gli oggetti che i detenuti possono spostare da un punto a un altro della camera di pernottamento e che, per tale caratteristica, non sottraggano spazio utile per il movimento, appare del tutto infondata dal punto di vista linguistico. Nei vocabolari di italiano e di francese i sostantivi 'letto/*lit*' e 'armadio/*armoire*' vengono invariabilmente definiti 'mobile/*meuble*' e pare dunque difficile pensare che la Corte EDU, quando scrive in francese, non consideri mobili anche i letti (quand'anche a castello) e gli armadietti presenti nelle celle.²¹ In aggiunta, come la stessa Corte di Cassazione riconosce, la versione in lingua inglese della sentenza *Muršić*, ufficiale al pari di quella in francese, non consente neppure di ipotizzare un simile esito interpretativo, poiché «utilizza il sostantivo

²⁰ Lo conferma, in maniera piuttosto esplicita, il giudice Pinto de Albuquerque nella sua *Opinione in parte divergente* alla sentenza *Muršić* (§ 52).

²¹ Sent. *Muršić* (§ 14) versione francese: «la Cour [...] considère, s'appuyant en cela sur la méthode du CPT, que dans ce calcul, la surface totale de la cellule ne doit pas comprendre celle des sanitaires [...]. En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure l'espace occupé par les meubles. L'important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule».

forniture, che ha un'etimologia differente», aspetto che rappresenta un argomento dirimente per escludere ogni - forzata - ermeneusi alternativa del testo francese.²²

Ancor più dirimente sembra il fatto che, oltre alla loro enunciazione di principio, le regole di giudizio in discorso erano state in concreto applicate nella sentenza *Muršić*, nella quale non era stato computato lo spazio occupato dagli arredi, ma soltanto detratta dalla superficie totale quella dei sanitari.²³ Peraltro, anche la recente Raccomandazione 2023/681 della Commissione dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2022 (nr. 34) smentisce la tesi giurisprudenziale italiana, affermando che «il calcolo dello spazio disponibile [nei locali di detenzione] dovrebbe includere l'area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici».

Per contro, sottolineare che il criterio di misurazione degli spazi scelto dalle Sezioni Unite è più favorevole ai detenuti non costituisce certo un argomento in favore della sua correttezza: anzi, sembra evidenziarne il suo contrasto con l'art. 35-ter dell'O.P. Invero, la Corte di cassazione, anziché mirare a una puntuale ricostruzione della regola di giudizio elaborata dalla sentenza europea, sembra perseguire il diverso obiettivo (di competenza del Legislatore) di fornire ai ricorrenti un livello di tutela più elevato rispetto a quello apprezzato dai Giudici di Strasburgo (similmente Valenti 2020, 3), fondando il tutto su di una lettura della sentenza *Muršić* e dell'*Ananyev test* non convincente e che, per giunta, lascia ancora spazio a dubbi interpretativi. Infatti, ancora a distanza di tre anni dalla pronuncia delle Sezioni unite, le singole Sezioni della Cassazione sono in disaccordo sul fatto se debba essere esclusa dal computo dello spazio disponibile per i detenuti soltanto la superficie occupata dai letti a castello oppure anche quella dei letti non incastellati.

In tal modo, nonostante l'espressa previsione dell'art. 35-ter O.P., l'ordinamento italiano finisce per garantire un livello di tutela superiore a quello derivante dal sistema CEDU, poiché i nostri giudici riconoscono la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, dovuta al grave sovraffollamento, anche in casi nei quali la Corte di Strasburgo, se investita della decisione, non farebbe altrettanto.

Tale risultato - da un punto di vista ideale - non sembra preoccupante; tuttavia esso viene raggiunto, da un lato, mettendo in tensione

22 Sent. *Muršić* (§ 14) versione inglese: «The Court considers, drawing from the CPT's methodology on the matter, that the in-cell sanitary facility should not be counted in the overall surface area of the cell [...]. On the other hand, calculation of the available surface area in the cell should include space occupied by furniture. What is important in this assessment is whether detainees had a possibility to move around within the cell normally».

23 Come risulta dalla tabella riportata nella sentenza di Grande Camera *Muršić* (2016, § 17); altrettanto chiara è quella della sent. 3 dicembre 2019, *Petrescu c. Portogallo*, §§ 11 e 104.

il principio costituzionale di soggezione dei giudici alla legge sancito dall’art. 101, co. 2, Cost., dall’altro, riproponendo quella tendenza alla «banalizzazione dei diritti fondamentali» (Zagrebel'sky 2015, 1), che si ha laddove si giunge a considerare come violazioni dell’art. 3 CEDU meri disagi o semplici disservizi, certamente eccezionali sotto vari profili, ma aventi ben diverso rilievo rispetto alla lesione di un diritto fondamentale e inviolabile in ogni situazione. Inoltre, come nel caso delle statistiche comparate, si rischia di dare del sistema carcerario italiano un’immagine peggiore di quella che obiettivamente merita: esso, infatti, potrebbe venire tacciato di violare ogni anno i diritti umani di migliaia di persone detenute per il grave sovraffollamento, portando come prova di ciò il dato dei numerosissimi risarcimenti concessi in sede giurisdizionale, senza precisare, però, che ciò almeno in parte dipende dalla peculiare giurisprudenza italiana.²⁴

4 Il sovraffollamento carcerario come ‘tortura’?

Nel trattare il tema del sovraffollamento carcerario dalla prospettiva dell’uso del linguaggio, è importante rilevare un ulteriore elemento che sembra aver contribuito a influenzare il dibattito sull’argomento. Ci si riferisce all’inappropriata qualificazione del sovraffollamento carcerario quale ‘tortura’, concetto da tenere ben distinto dai ‘trattamenti inumani o degradanti’, pur essendo, sia l’una che gli altri, vietati dall’art. 3 CEDU.²⁵

Sono noti i richiami – più volte operati dall’ex Presidente del Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma – a operare sempre un’igiene linguistica, tanto per un corretto inquadramento giuridico dei fatti, quanto perché inflazionando il termine ‘tortura’ si rischia di non metterne in evidenza la assoluta inaccettabilità e di creare una sorta di consuetudine con essa. Invero, affermare la violazione di un diritto umano con poca attenzione alla sua gravità, può far scemare di specificità la violazione e, paradossalmente, ridurre l’impatto sul piano simbolico e semantico.

Nonostante ciò, non è stato raro l’impiego in testi dottrinali del termine ‘tortura’, con ciò rischiando di ingenerare nei lettori la convinzione che l’Italia sia stata riconosciuta responsabile di una violazione dei diritti umani più grave rispetto a quella realmente attribuitale

24 Cf., ad esempio, le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Antigone, Patrizio Gonnella (riportate in Fantozzi 2023), secondo il quale nel solo anno 2022 sono state accolte ben 4.514 richieste di risarcimento del danno.

25 L’art. 3 CEDU, rubricato «Proibizione della tortura», recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

dalla Corte di Strasburgo.²⁶ Benché tale approccio si spieghi alla luce della radicale contestazione della pena carceraria portata avanti negli ultimi anni dalla prevalente dottrina (cf. tra gli altri, Bartoli 2018, 185), non può tuttavia essere condiviso; esso, infatti, appare connotato da un uso emotivo del linguaggio e da un certo a-tecnicismo che fa tornare alla mente i tempi nei quali il diritto penitenziario veniva considerato una branca minore degli studi, rispetto al quale poteva consentirsi uno scostamento dal rigore definitorio usuale in altri settori del diritto.

5 Il sovraffollamento come problema giuridico e la questione linguistica: effetti collaterali

Se è certo che il diritto sia primariamente un «fatto linguistico», oltre che sociale (Bifulco 2022, 246), allora risulta indubbio l'interesse a ricostruire, in qualsiasi campo degli studi giuridici, il linguaggio utilizzato dagli studiosi e dai tecnici specialisti, il quale non di rado è protagonista di influenze talora reciproche con il linguaggio comune e con quello impiegato dai commentatori non tecnici. Nel campo degli spazi carcerari, poi, tale importanza è confermata tanto da considerazioni sviluppate in dottrina²⁷ quanto da specifiche e peculiari prese di posizione sull'impiego dei termini e sul loro significato tecnico operate dall'Amministrazione Penitenziaria.²⁸

Stupisce, allora, quanto si è sin qui cercato di evidenziare circa l'uso poco preciso e talvolta emotivo di termini che, invece, sono ricchi di specifiche implicazioni tecniche.

Dal canto suo, la dottrina maggioritaria che lungamente si è occupata del tema ha frequentemente individuato nel fenomeno del sovraffollamento i caratteri della drammaticità (cf. Ciuffoletti 2014, 3-52), emergenza (Manca 2020) e cronicità, giungendo a qualificarlo come 'tortura'. Tali forti espressioni talora non sono apparse pienamente coerenti con le notevoli variazioni dei numeri del sistema carcerario,²⁹ che ha registrato una significativa evoluzione dopo la nota condanna ricevuta dall'Italia nel caso Torreggiani e altri del 2013; talaltra non sono sembrate volersi confrontare con voci minoritarie che proponevano chiavi di lettura per una ricostruzione meno incerta, soggettiva

²⁶ Nel senso che qui si critica, cf. i riferimenti in Albano, Lorenzetti, Picozzi 2021, 218.

²⁷ Evidenziano come, per la rappresentazione del fenomeno, è stato necessario il coino del «superlativo di un superlativo» così da esprimere la 'violenza' della lingua italiana (Corleone, Pugiotto 2012, intr.; Dolcini 2015, 1655-73).

²⁸ Circolare 31 marzo 2017, nella quale si raccomanda di non utilizzare il termine 'cella', in quanto non consono a descrivere la vita detentiva, e di preferirgli le espressioni 'locali di soggiorno' o 'di pernottamento'.

²⁹ Che hanno conosciuto nel corso degli anni variazioni anche notevoli.

ed emotiva del fenomeno.³⁰ Similmente, è da rilevare la difficoltà nel problematizzare la giurisprudenza di Strasburgo e i suoi reali contenuti quanto alla superficie minima dello spazio detentivo; inizialmente, addirittura, la questione veniva archiviata come «non giuridica», affrontata da «funzionari del catasto carcerario» e «geometri penitenziari», il che pare avere ritardato la percezione del sicuro impatto del problema interpretativo in chiave di garanzia dei diritti (Giostra 2015, 414-27; Pugiotto 2016, 1209).

Pare interessante domandarsi se vi sia stata un'influenza di tale drastica narrazione da parte dei tecnici sul linguaggio dei mass media o sulle scelte degli organi politici. Quanto ai primi, non difformemente rispetto a parte della dottrina, salve talune eccezioni,³¹ sembrano non avere mai dato conto dell'improponibilità dei confronti internazionali né della difformità della giurisprudenza italiana rispetto a quella di Strasburgo in tema di risarcimento per il grave sovraffollamento carcerario. Quanto alle seconde, appare certo che il riferirsi a un fenomeno esclusivamente stigmatizzandone la 'drammaticità', equiparandolo alla 'tortura', non può che condurre a 'urgenti' soluzioni di carattere 'emergenziale', che però rischiano di non essere risolutive e di non cogliere il cuore del problema, che non si limita certo alla necessità di deflazionare la popolazione detenuta, essendo invece logicamente preliminare un'approfondita riflessione su quale sia la capienza 'giusta' per il sistema carcerario italiano. Analogamente, potrebbe dirsi quanto all'organizzazione della vita detentiva secondo il modello che prevede il mantenimento delle 'celle aperte' per l'intera giornata, con possibilità per i reclusi di circolare negli spazi comuni del carcere, accompagnato da una sorveglianza 'dinamica'; la sua vasta e rapida applicazione nella maggior parte delle strutture detentive non è andata esente da problemi, forse, dovuti anche a qualche frettolosità.

Si osserva tutto senza alcuna volontà di negare l'esistenza del problema di lunga durata del congestionamento delle carceri italiane, né tantomeno con l'intento di sminuire il suo sensibile impatto nel depotenziare i diritti e le libertà residue delle persone recluse. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come una narrazione basata sul linguaggio sin qui descritto abbia finito, tra l'altro, per monopolizzare il dibattito sulla questione degli spazi detentivi, mettendo in ombra altri problemi di uguale o maggiore gravità, che, questi sì, meriterebbero soluzioni urgenti per la drammaticità delle vicende

30 Pure attenta dottrina penalistica (Bernardi 2014, 1739 ss., note 12 e 13) ha ribattuto alle obiezioni sugli incerti confini del sovraffollamento carcerario, richiamando opinioni raccolte nel corso di interviste e dialoghi con operatori, così non restituendo la solidità tipica delle argomentazioni giuridiche. In senso difforme, cf. l'attenta ricostruzione di Talini 2018.

31 Cf. Tabusso 2014, nonché, giungendo addirittura a parlare di parziale *fake news*, Mascali 2019.

che vi sono a monte: si pensi al tema dei suicidi che di certo non può essere posposto a nessun'altra questione per il triste primato di casi raggiunto nel 2022.

In altri termini, per quanto restino innegabili le situazioni di criticità, può dubitarsi che sia il sovraffollamento il problema che richiede 'urgente' risposta, non soltanto in ragione delle incertezze sulle modalità di calcolo degli spazi detentivi, ma anche perché la superficie minima vitale non è un valore dotato di una piena autonomia, combinandosi con altri fattori. Si pensi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla vivibilità degli spazi, alla vetustà di molti edifici, alla garanzia dell'acqua corrente o di un riscaldamento efficiente (Garante nazionale delle persone private della libertà personale 2018, 13.30), elementi che certamente non sarebbero automaticamente risolti laddove si riuscisse a garantire spazi *pro capite* più ampi, lasciando così permanere le condizioni di detenzione in uno stato di tensione con i principi costituzionali.

Sembra, dunque, fondamentale garantire un utilizzo cauto e consapevole delle parole sul sovraffollamento carcerario, che tenga conto delle varie implicazioni tecniche a queste correlate e degli obiettivi rischi di confusione e disinformazione conseguenti. A rimetterci potrebbe essere non soltanto la qualità del dibattito pubblico e giuridico sul tema, ma anche la stessa pensabilità di soluzioni al problema realistiche e conformi tanto alla volontà degli organi di rappresentanza politica quanto ai principi costituzionali di umanità del trattamento penitenziario e di finalismo rieducativo delle pene.

Bibliografia

- Albano, A.; Lorenzetti, A.; Picozzi, F. (2021). *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema 'irrisolvibile'*. Torino: Giappichelli.
- Aliprandi, D. (2019). «Sovraffollamento, l'Italia bocciata dal Consiglio d'Europa». *Il Dubbio*. <https://www.ildubbio.news/carcere/sovraffollamento-italia-bocciata-dal-consiglio-deuropa-po340f3g>.
- Aliprandi, D. (2021). «Rapporto Space: l'Italia tra i primi posti per detenuti in attesa di giudizio e record nella Ue per sovraffollamento». *Il Dubbio*. <https://tinyurl.com/2p899n2j>.
- Bartoli, R. (2018). «Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta». Bernardi, A.; Venturoli, M. (a cura di), *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa*. Napoli: Jovene, 185-206.
- Bernardi, A. (2014). «Il progetto di ricerca "Prison overcrowding and alternative to detention": contesto e linee programmatiche». *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1739-60.
- Bifulco, R. (2022). *Diritto costituzionale*. Torino: Giappichelli.
- Bonini, E. (2023). «Italia prima nell'Ue per detenuti over 65: sulle carceri sempre più sovraffollate pesano i tempi della giustizia». *La Stampa*. <https://tinyurl.com/3mw85t55>.

- Cascini, F. (2013). «Analisi della popolazione detenuta e proposte di intervento». *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 1-85.
- Ciuffoletti, S. (2014). «Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda». *Studi sulla questione criminale*, 9, 3.
- Corleone, F.; Pugiotto, A. (2012). *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*. Roma: Ediesse.
- Dolcini, E. (2015). «La 'questione penitenziaria', nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio». *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1655-73.
- Dolcini, E. (2016). «L'Europa in cammino verso carceri meno affollate e meno lontane da accettabili standard di umanità». *Diritto penale contemporaneo*. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4560-l-europa-in-cammino-verso-carceri-meno-affollate-e-meno-lontane-da-accettabili-standard-di-umanita>.
- Fantozzi, M. (2023). «Il tasso di sovraffollamento delle carceri italiane ha raggiunto il 119%». *MicroMega*, 1 giugno. <https://www.micromega.net/il-tasso-di-sovrappollamento-delle-carceri-italiane-ha-raggiunto-il-119/>.
- Fiorentin, F. (2019). *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*. Torino: Giappichelli.
- Garante nazionale delle persone private della libertà personale (2018). *Norme e normalità. Standard per l'esecuzione penale detentiva degli adulti. Raccolta delle raccomandazioni 2016-2017*. Roma: Garante nazionale.
- Giostra, G. (2015), «Art. 35-ter». Della Casa, F.; Giostra, G. (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*. Padova: Cedam, V ed., 414-27.
- Izzo, V. (2019). «L'ultima scarica della giustizia per 60 mila detenuti». *Il Sussidiario*. <https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2019/4/3/carceri-sovrappollate-lultima-scarica-della-justizia-per-60mila-detenuti/1864700/>.
- Lombardi Stocchetti, M. (2015). «Pubblicati i nuovi rapporti del Consiglio d'Europa su carcere e misure alternative alla detenzione (con un focus sui detenuti stranieri e sulla mediazione in materia penale, e una sovrastima del sovraffollamento in Italia)». *Diritto penale contemporaneo*. <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3747-pubblicati-i-nuovi-rapporti-del-consiglio-d-europa-su-carcere-e-misure-alternative-alla-detenzione>.
- Manca, V. (2020). «Covid-19 e carceri: un'emergenza al quadrato, umana e sanitaria». *Diritto e giustizia*. http://www.ristretti.it/commenti/2020/marzo/pdf6/articolo_manca.pdf.
- Martini, E. (2019). «Il Consiglio d'Europa avverte: Italia al top del sovraffollamento e del carcere preventivo». *Il Manifesto*. <https://ilmanifesto.it/il-consiglio-deuropa-avverte-italia-al-top-del-sovrappollamento-e-del-carcere-preventivo>.
- Mascali, A. (2018). «Macché manette facili: il resto della Ue ha più detenuti di noi». *Il Fatto Quotidiano*. <http://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2019/02/28/macche-manette-facili-il-resto-della-ue-ha-piu-detenuti-di-noi/5003601>.
- Mazzucato, C. (2013). «Sovraffollamento carcerario e differimento dell'esecuzione penale». *Criminalia - Annuario di scienze penalistiche*, 468-72.
- ONUDD (Ufficio delle Nazioni Unite Contro la Droga e il Crimine) (2013). *Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale*. Vienna: ONUDD.

- Pugiotto, A. (2012). «Cortocircuiti da evitare. Dimensione costituzionale della pena e dolore privato delle vittime». Corleone, F.; Pugiotto, A. (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*. Roma: Ediesse, 157-77.
- Pugiotto, A. (2016). «La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici». *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 3, 1204-29.
- Re, L. (2006). *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. Roma-Bari: Laterza.
- Re, L.; Ciuffoletti, S. (2020). «La pena rimossa. Detenzione e diniego della sessualità nelle carceri italiane». Botrugno, C.; Caputo, G. (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca sul diritto alla salute*. Firenze: Phasar Edizioni, 47-125.
- Stella, A. (2021). «Sovraffollamento nelle carceri, Italia bocciata dall'Europa: 120 detenuti ogni 100 posti». *Il Riformista*. <https://www.ilriformista.it/sovraffollamento-nelle-carceri-italia-bocciata-dalleuropa-120-detenuti-ogni-100-posti-209620/>.
- Tabusso, I. (2014). «Sovraffollamento delle carceri, quali regole seguire?». *Il Fatto Quotidiano*. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/09/sovraffollamento-delle-carceri-quali-regole-seguire/1149193/>.
- Talini, S. (2018). *La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*. Napoli: Editoriale scientifica.
- Tamburino, G. (2014). «Il carcere nel 2014: verso il superamento dell'emergenza». *Rassegna penitenziaria e criminologica*. <http://www.bibliotechedap.it/rassegnapenitenziaria/cop/847141.pdf>.
- Valenti, A. (2020). «Spazio minimo detentivo e art. 3 CEDU: va detratta la superficie occupata dagli arredi fissi». *Il foro italiano*. <https://www.foroitaliano.it/news/397/spazio-minimo-detentivo-e-art-3-cedu-va-detratta-la-superficie-occupata-dagli-arredi-fissi/>.
- Yagüe, C.R. (2018). «Sobrepoblación penitenciaria y estrategias de intervención: el caso español». Bernardi, A.; Venturoli, M. (a cura di), *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa*. Jovene: Napoli, 297-370.
- Zagrebel'sky, V. (2015). «Allargare l'area dei diritti fondamentali non obbliga a banalizzarli». *Questione giustizia*, 1. https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/allargare-l-area-dei-diritti-fondamentali-non-obbliga-a-banalizzarli_203.

